

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1738

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei trasporti**
(COSTA)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1993

Disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto di cose
per conto di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni le azioni di protesta della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, qualificati dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, come imprenditori con l'obbligo di iscrizione all'albo istituito con la legge stessa, si sono susseguite con ritmo elevato.

Le forme di protesta, spesso sfociate nel cosiddetto «fermo» dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che assicura oltre il 70 per cento dei traffici merci in Italia, hanno creato insormontabili disagi bloccando di fatto la vita economica ed industriale dell'intero Paese, data l'ampiezza dei trasporti che rimanevano bloccati e la durata dei «fermi» proclamati spesso per periodi lunghi. In altre parole, le azioni di protesta della categoria, alle quali si è posto in dubbio che possano applicarsi le norme dettate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, costituiscono una minaccia permanente al godimento di quei diritti che la legge n. 146 del 1990 intende garantire a tutti.

Sul presupposto che l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, pur svolta da «imprenditori» privati cittadini, non può non considerarsi, per come in atto svolta, che assolvimento di un «servizio pubblico essenziale», si è predisposta la proposta di regolamentazione della materia, in armonia

con i principi di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Rilevante ai fini che interessano è la configurazione giuridica del «fermo» dei servizi di autotrasporto di cui all'articolo 1, laddove si individuano i soggetti attivi dell'azione sindacale, che si vuole regolamentare.

L'articolo 2 determina poi le condizioni nei limiti delle quali il fermo è consentito.

L'articolo 3 propone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione anche di una sola delle condizioni previste all'articolo 2.

Rilevante, nello stesso articolo 3, è la previsione dell'ulteriore sanzione amministrativa della esclusione delle associazioni di appartenenza dai comitati per l'albo, per un periodo di due anni, ritenuto congruo.

L'articolo 4, infine, oltre che richiamare l'applicabilità delle norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, in tema di «blocchi» stradali, determina le sanzioni accessorie connesse alla particolare attività considerata, prevedendo la revoca delle autorizzazioni all'autotrasporto e il ritiro della carta di circolazione dei veicoli oggetto dell'attività delittuosa.

L'articolo 5 fa salve le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il fermo dei servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, si ha allorchè, nel corso di una rivendicazione collettiva o in relazione ad essa, persone fisiche od organi o rappresentanti delle persone giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con dipendenti, ovvero in qualità di *soggetti imprenditoriali autonomi*, sospendano individualmente o collettivamente la circolazione dei veicoli in loro disponibilità.

Art. 2.

1. Le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, attraverso codici di autoregolamentazione, individuano le attività riconducibili all'erogazione di servizi pubblici essenziali, conformemente ai principi di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in espressa considerazione delle prestazioni elencate al comma 2.

2. In caso di fermo dei servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, allo scopo di garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, deve comunque essere assicurata l'erogazione delle seguenti prestazioni da considerarsi come indispensabili:

- a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
- b) raccolta e distribuzione del latte;
- c) trasporto di animali vivi e di mangimi per gli allevamenti;
- d) trasporto di medicinali e forniture di generi diversi alle farmacie, agli ospedali, alle case di cura ed agli enti assistenziali;
- e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità, di generi surgelati, di altri generi deteriorabili e di acqua potabile;

f) trasporto di materie prime ed accessorie necessarie alla alimentazione degli impianti industriali e civili, che operano a ciclo continuativo, nonché dei prodotti finiti che, se non rimossi, sono di ostacolo alla produzione;

g) trasporto di rifiuti, di materiali inquinanti e di esplosivi;

h) distribuzione della stampa quotidiana;

i) trasporto di materiale occorrente per le necessità connesse ad una pubblica calamità o ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

3. Il fermo dei servizi di autotrasporto merci per conto di terzi è consentito alle seguenti condizioni:

a) il fermo deve essere preceduto da un preavviso di almeno trenta giorni da notificare al Ministro dei trasporti e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) il fermo non può durare più di tre giorni consecutivi;

c) tra un periodo e l'altro di fermo devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 3.

1. Nei confronti di chi attua il fermo dei servizi in violazione anche di una sola delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, è erogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di lire 2 milioni e fino a lire 6 milioni; in caso di recidiva, sono sospese le autorizzazioni al trasporto per tutti i veicoli di cui si abbia la disponibilità per qualunque titolo legittimo, per un periodo da uno a sei mesi.

2. Nei confronti delle associazioni di categoria, che proclamano il fermo o ad esso aderiscono, in violazione anche di una sola delle predette condizioni, si applica la sanzione dell'esclusione dal comitato centrale e dai comitati provinciali dell'albo per un periodo di due anni.

3. Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal prefetto competente per il territorio in cui si è verificata l'infrazione, a seguito di

verbale redatto da un pubblico ufficiale anche su denuncia; l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) che ha rilasciato le autorizzazioni, su segnalazione del prefetto, provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

4. I rappresentanti di categoria, o i soggetti da questi delegati, i quali non osservino le disposizioni previste dalla presente legge, sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146. Le sanzioni pecuniarie ivi previste trovano applicazione in misura doppia.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 4.

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 432 del codice penale, chiunque durante il fermo dei servizi dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di impedire o di ostacolare la libera circolazione, con modalità di sosta, di fermata o di guida di un veicolo contrastanti con le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, determina un blocco stradale o comunque un grave intralcio alla circolazione, oltre alla sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ed eventualmente alla rimozione coattiva del veicolo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

2. L'agente o l'organo accertatore ritira la carta di circolazione e l'autorizzazione e rilascia permesso provvisorio di circolazione limitamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo indicato dall'interessato, facendone menzione nel verbale di contestazione.

3. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi ragione, di tale circostanza va fatta menzione nel verbale di contestazione

che è trasmesso immediatamente all'Ufficio provinciale della MCTC.

4. L'agente o l'organo accertatore invia la carta di circolazione e l'autorizzazione, nel termine di cinque giorni, al competente Ufficio provinciale della MCTC, unitamente a copia del verbale di contestazione.

5. L'Ufficio, appena riceve gli atti di cui al presente articolo, emette l'ordinanza di sospensione provvisoria dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno, che va determinato in relazione alla gravità dell'infrazione commessa e dell'entità del danno apportato alla circolazione.

6. La sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.